

6 novembre 2025 - N. 38

IN QUESTO NUMERO

Informatore
settimanale
per gli Associati

- ✓ Sicurezza sul lavoro, nuovo Decreto in Gazzetta
- ✓ Inps: congedo di paternità obbligatorio – genitore intenzionale: integrazioni a precedenti istruzioni
- ✓ Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti settore terziario

Coordinatore

Collaboratori

Invio e Distribuzione

Progetto grafico

Morena Massaini


Gabriele Badi, Alice Contini,
Alessandro Cornaggia,
Valentina Della Torre,
Isabella Di Molfetta, Giuseppe Mastalli,
Clarissa Muratori, Nabila Spampinato,
Moira Tacconi.

Anna Cutuli, Giuliana Giglio,
Maria Grazia Silvestri
(Segreteria ANCL UP Milano)

Giuliana Giglio

Il passaggio del lavoratore; trasferimento di azienda e casi similari

13 novembre 2025



Ordine Consulenti del lavoro di Milano Commissione di conciliazione delle controversie di lavoro e la certificazione contratti di lavoro e conciliazione

Ricordiamo ai nostri iscritti che e' di nuovo pienamente operativa e funzionante la Commissione di conciliazione delle controversie di lavoro e per la certificazione dei contratti di lavoro. La commissione ha le identiche funzioni e la medesima legittimazione della Commissione istituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Utilizziamo i nostri servizi facendoli diventare una opportunita' per i nostri clienti.

La certificazione in materia di qualificazione dei rapporti serve ad attestare la conformita' del tipo contrattuale individuato dalle parti con i requisiti di legge. Gli effetti di tale certificazione permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili. Come detto la Commissione esperisce inoltre i tentativi di conciliazione ex art. 410 -411 c.p.c. delle vertenze individuali di lavoro.

Le prenotazioni degli appuntamenti puo' essere effettuata direttamente on line accedendo al sito dell'Ordine.

La commissione si riunisce tutte le mattine dal lunedì al venerdì e fornisce anche consulenza e assistenza alle parti che attivano la richiesta.

Per ulteriori informazioni [cliccare qui](#)



Sommario

GAZZETTA UFFICIALE

Sicurezza sul lavoro, nuovo Decreto in Gazzetta

4

LAVORO

Sgravio contributivo per contratti di solidarietà industriali - Anno 2025

5

Autoimpiego: firmata la convenzione

5

Mlps: decreto flussi 2026 2028 – errata corrigé

5

INPS

Inps: chiarimenti sul “Bonus Mamme”

5

Inps: congedo di paternità obbligatorio – genitore intenzionale: integrazioni a precedenti istruzioni

6

Inps: pubblicazione dati ISEE per gli Enti locali

6

FISCO

Phishing: l’Agenzia disconosce comunicazioni a tema monitoraggio fiscale e tassazione

redditi esteri

6

Collegamento di Pos e registratori di cassa: le modalità in un provvedimento

6

Plusvalenza tassata in caso di immobile oggetto di Superbonus donato

7

Art bonus ammesso per le erogazioni a favore dell’attività concertistica della Onlus

7

Bonus edilizi e conferimento d’azienda: sì al trasferimento dei crediti da ditta individuale a società di capitali

8

Pubblicazione di documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate

8

Aggiornamenti dall’Agenzia

9

NOTIZIE DAL TERRITORIO

Lombardia: Investimenti – Linea Microimprese 2025

9

APPUNTAMENTI E SCADENZE

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Rinnovi

10

Scadenzario di novembre

13

FORMAZIONE

Novembre 2025

14

Dicembre 2025

15

Sicurezza sul lavoro, nuovo Decreto in Gazzetta

Approda in Gazzetta Ufficiale, ed è entrato in vigore nella stessa giornata, il decreto Salute e Sicurezza, recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile". Il testo introduce misure innovative di carattere operativo, volte a migliorare la capacità di prevenzione e a rendere più efficiente la collaborazione tra enti pubblici, imprese e istituzioni territoriali. Le novità sono, in sintesi, le seguenti:

- ✓ Dal 1° gennaio 2026 l'INAIL opererà la revisione delle aliquote di oscillazione *in bonus* per andamento infortunistico al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi
- ✓ Viene introdotto l'obbligo, per tutte le imprese operanti in appalto e subappalto nei settori pubblico e privato, di adottare un badge digitale di cantiere, che consentirà l'identificazione univoca dei lavoratori e la rilevazione automatica delle presenze. Nell'ambito del settore edile, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, sia nel settore pubblico che in quello privato, nonché quelle operanti in ambiti considerati ad alto rischio sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento digitale dotata di un codice univoco anticontraffazione; tale strumento, utilizzato come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, sarà reso disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa)
- ✓ Altre disposizioni riguardano la patente a crediti: si introducono nuove modalità di riduzione del punteggio, che avviene all'atto della notificazione del verbale di accertamento. Viene inoltre inasprita (raddoppiata) la sanzione per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza il possesso della patente a crediti, sanzione che passa da 6.000 a 12.000 euro

✓ Sono introdotte nuove norme nell'ambito delle gestioni amministrative e contabili dell'Inail, con lo scopo di semplificare i processi decisionali e favorire una maggiore trasparenza nella gestione delle risorse. Viene rafforzata la *governance* interna e prevista l'adozione di sistemi digitali per la gestione delle pratiche assicurative e sanitarie, riducendo i tempi di risposta per cittadini e imprese.

Sostanzialmente il decreto opera nell'ambito della formazione alla prevenzione e prevede l'inasprimento delle sanzioni nei casi di mancato adempimento. Fra i primi lo stanziamento di un Fondo sociale per l'occupazione e la formazione finalizzato alla valorizzazione dei supporti digitali nell'ambito dei percorsi formativi sulla sicurezza; previsti altresì interventi di sostegno rivolti alle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto e l'adozione di dispositivi di protezione individuale innovativi e sistemi intelligenti; viene esteso alle imprese con meno di 15 dipendenti l'obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), prevedendo che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione siano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore nonché all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore dovrà essere considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza dovranno tenerne conto ai fini della verifica degli obblighi di sicurezza.

Il corposo dettato normativo interviene inoltre nell'ambito agricolo relativamente alla disciplina relativa alla Rete del lavoro agricolo di qualità, in ambito dell'istruzione, rafforzando i temi relativi alla sicurezza nei percorsi scuola-lavoro nonché sui percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), imponendo nuovi standard minimi di sicurezza per gli studenti e gli istituti scolastici.

Fonte: [D.l. 31 ottobre 2025, n. 159, pubbl. in G.U. 31 ottobre 2025, n. 254](#)

Sgravio contributivo per contratti di solidarietà industriali - Anno 2025

Dal 30 novembre al 10 dicembre 2025 sarà attivo il periodo utile per l'invio delle domande di riduzione contributiva relative ai contratti di solidarietà industriali per l'anno 2025, da effettuarsi esclusivamente tramite l'applicativo web "sgravidsonline".

L'applicativo sarà disponibile, come di consueto, dal 2 novembre al 10 dicembre di ciascun anno, per consentire la precompilazione e l'inoltro delle istanze.

L'accesso avviene attraverso il sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; in alternativa, è possibile accedere direttamente al servizio tramite la pagina "[Servizi lavoro](#)" del medesimo portale ministeriale.

Fonte: [Notizie Min. Lavoro 29 ottobre 2025](#)

Autoimpiego: firmata la convenzione

È stata siglata la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Invitalia e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), finalizzata alla regolamentazione dei conti correnti vincolati destinati all'erogazione dei voucher e dei contributi per l'autoimpiego previsti dal decreto Coesione. L'iniziativa è finanziata attraverso le risorse del Programma nazionale "Giovani, Donne e Lavoro" 2021-2027, cofinanziato dai fondi europei, con l'obiettivo di favorire la promozione dell'occupazione giovanile e femminile e di sostenere i percorsi di autoimprenditorialità.

Fonte: [Com. stampa Min. Lavoro 23 ottobre 2025](#)

Mlps: decreto flussi 2026 2028 – errata corrigé

Emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la circolare interministeriale n. 8524 del 30 ottobre 2025, di rettifica alla [circolare n. 8047 del 16 ottobre 2025](#), recante la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2026-2028.

Come comunicato nella tabella concernente gli "Ingressi per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico (art. 7 del D.P.C.M.)",

a pag. 7 della Circolare, è riportato l'elenco delle Organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale che, come previsto dall'art 7 del D.P.C.M. citato, possono presentare istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale.

Per quanto concerne il settore turistico, è stato rilevato che l'associazione Confartigianato Imprese, già inserita in elenco nelle precedenti annualità e in possesso dei requisiti richiesti, per mero errore materiale non è stata inclusa nella lista.

Pertanto, la predetta associazione è da intendersi integrata nell'elenco di cui alla Circolare in oggetto, contenuto nella tabella relativa agli "Ingressi per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico (art. 7 del D.P.C.M.)", in relazione al settore turistico.

Fonte: [Circ. interministeriale di rettifica prot. n. 8524 del 30 ottobre 2025; MPLS Notizie, 30 ottobre 2025](#)

INPS

Inps: chiarimenti sul "Bonus Mamme"

Riprendendo la [circolare n. 139/2025](#), l'Inps - come anticipato con comunicato stampa ripreso nello scorso numero delle Notizie Flash - ha fornito ulteriori indicazioni relative alla presentazione della domanda del "Bonus Mamme", cioè il bonus volto ad integrare il reddito delle lavoratrici madri con due o più figli, attraverso un'erogazione di una somma di 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. Il servizio per la presentazione delle domande è accessibile sul sito istituzionale dell'Istituto, seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per genitori" > "Vedi tutti i servizi" > "Nuovo Bonus mamme".

Inoltre, l'Inps specifica che il termine per la presentazione delle domande per l'anno in corso è il 9 dicembre 2025, o il 31 gennaio 2026 se i requisiti vengono maturati successivamente a tale data ma, comunque, entro il 31 dicembre 2025.

Fonte: [Msg. Inps 31 ottobre 2025, n. 3289](#)

Inps: congedo di paternità obbligatorio – genitore intenzionale: integrazioni a precedenti istruzioni

L'Inps ricorda che l'articolo 27-bis, D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ha *cessato* di produrre effetti – nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile – dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 115 - 6 maggio – 21 luglio 2025 della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, con la quale è stata dichiarata la sua incostituzionalità.

Al riguardo, l'Inps precisa

- che la pronuncia della Corte Costituzionale estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la norma ha cessato di produrre effetti
- che non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, precedenti il 24 luglio 2025 avvenute nel rispetto dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151/2001, e delle vigenti disposizioni di legge
- che le domande di congedo di paternità obbligatorio a *pagamento diretto* presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso per effetto della sentenza, *per periodi precedenti il 24 luglio 2025*, devono essere **riesaminate** dalle Strutture territoriali dell'INPS, su istanza di parte, nel rispetto del termine di prescrizione annuale e del termine di decadenza annuale.

Fonte: [Msg. Inps 5 novembre 2025, n. 3322](#)

Inps: pubblicazione dati ISEE per gli Enti locali

L'Inps comunica l'attuazione di un nuovo progetto che permette agli enti locali di consultare i dati relativi all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente e del nucleo familiare tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). L'Istituto, infatti, disponendo di un enorme patrimonio di informazioni, può agire da "Data Hub" e "Service Hub", facilitando lo scambio di dati tra gli enti erogatori e fruitori.

Fonte: [Msg. Inps 30 ottobre 2025, n. 3269](#)

FISCO

Phishing: l'Agenzia disconosce comunicazioni a tema monitoraggio fiscale e tassazione redditi esteri

Con avviso del 4 novembre le Entrate informano e al tempo stesso disconoscono false comunicazioni a nome dell'Agenzia delle Entrate riguardanti la dovuta corresponsione di presunte ritenute alla fonte sui redditi e flussi finanziari esteri. Viene segnalato che l'oggetto di tale comunicazione è "Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale" e richiede il versamento, entro la giornata, di un determinato importo a titolo di ritenuta alla fonte. Nell'[avviso](#) è disponibile anche un fac simile diffuso dall'Ufficio.

Fonte: [L'Agenzia comunica – focus sul phishing – segnalazioni e approfondimenti](#)

Collegamento di Pos e registratori di cassa: le modalità in un provvedimento

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto significative modifiche agli obblighi degli esercenti nel settore della vendita al dettaglio, stabilendo un'integrazione obbligatoria tra il processo di registrazione dei corrispettivi e i pagamenti elettronici. A partire dal 1° gennaio 2026 tutti gli esercenti saranno infatti tenuti a garantire che i loro strumenti di pagamento elettronico, inclusi i Pos fisici e i software per pagamenti online, siano costantemente collegati ai registratori telematici o ai server Rt. Questa misura si inserisce in un contesto normativo volto a semplificare e rendere più trasparente la gestione dei corrispettivi, facilitando al contempo l'adozione di sistemi di pagamento elettronico. Per attuare queste disposizioni, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato un provvedimento il 31 ottobre 2025, delineando una soluzione innovativa che evita il collegamento fisico tra i dispositivi. Sarà dunque implementato un servizio online dedicato, accessibile tramite il portale dell'Agenzia, che consentirà agli esercenti di gestire il collegamento in modo logico. Il funzionamento del servizio prevede che l'esercente acceda al portale Fatture e corrispettivi utilizzando credenziali sicure come Spid, Cie o CNS registrando così il collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico. La procedura è progettata per essere intuitiva e fornirà automaticamente i dati

relativi agli strumenti di pagamento in possesso dell'esercente, basandosi sulle informazioni già comunicate all'Agenzia dagli operatori finanziari, in conformità con l'articolo 22 del D.l. n. 124/2019. L'operazione di collegamento dovrà essere effettuata una sola volta, salvo modifiche future come l'attivazione di un nuovo Pos o la disattivazione di uno esistente. Inoltre, nel caso in cui la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi avvengano tramite la procedura web dell'Agenzia anziché tramite un registratore telematico, il collegamento potrà essere realizzato direttamente all'interno della stessa procedura. Le nuove funzionalità saranno disponibili nei primi giorni di marzo 2026, con una comunicazione ufficiale da parte dell'Agenzia. Gli esercenti avranno 45 giorni dalla disponibilità del servizio per completare la registrazione del collegamento. Successivamente, per ogni nuova attivazione di Pos o modifica dei collegamenti esistenti, sarà necessario effettuare l'operazione entro il secondo mese successivo all'attivazione o variazione.

Fonte: [Prov. Ag. Entrate, 31 ottobre 2025, Prot. n. 424470](#)

Plusvalenza tassata in caso di immobile oggetto di Superbonus donato

Le Entrate hanno approfondito il tema della tassazione della plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile ricevuto in donazione, sul quale sono stati effettuati interventi edilizi agevolati dal Superbonus, alla luce delle recenti modifiche normative. Si fa riferimento alla risoluzione n. 62 del 30 ottobre 2025 dell'Agenzia delle Entrate che chiarisce le implicazioni fiscali per i contribuenti che intendono cedere immobili donati e ristrutturati con il Superbonus. La normativa vigente, in particolare l'articolo 67 del TUIR, è stata recentemente modificata dal Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), ampliando il campo delle plusvalenze immobiliari imponibili. La nuova disposizione, introdotta con il comma b-bis, stabilisce che le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus sono considerate redditi diversi e quindi tassabili se la vendita avviene entro dieci anni dalla conclusione dei lavori. Sono previste due eccezioni: la prima riguarda gli immobili acquisiti per successione, mentre la seconda si applica a quelli utilizzati come abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso. Nel caso specifico esaminato dall'Amministrazione finanziaria il con-

tribuente ha ricevuto l'immobile in donazione nel 2012 e ha effettuato lavori di ristrutturazione conclusi nel dicembre 2024. Poiché l'immobile non è stato utilizzato come abitazione principale e non è stato acquisito per successione, l'Agenzia ha confermato che la plusvalenza generata dalla vendita nel 2025 è soggetta a tassazione.

Fonte: [Ris. Ag. Entrate, 30 ottobre 2025, n.62](#)

Art bonus ammesso per le erogazioni a favore dell'attività concertistica della Onlus

A partire dal 2024, il decreto ministeriale n. 463/2024 ha abrogato e sostituito il precedente decreto del 27 luglio 2017 stabilendo nuovi criteri per l'erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, finanziati attraverso il Fondo unico per lo spettacolo (Fus). Questo cambiamento normativo è stato approfondito dall'Agenzia con la risposta n. 279 del 3 novembre 2025: richiamando la disciplina relativa all'Art bonus, che prevede un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa, l'Agenzia ha precisato che le erogazioni devono essere destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, nonché al sostegno di istituti e luoghi della cultura pubblica, fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali. Per verificare l'applicabilità dell'agevolazione alle erogazioni destinate alla Onlus oggetto dell'interpello, l'Agenzia ha consultato il ministero della Cultura, il quale ha confermato che l'ente ha ricevuto contributi per l'attività concertistica e corale in diversi trienni. Inoltre, per il periodo 2025-2027, la Onlus è stata ammessa a ricevere contributi dal FNSV per il settore "centri di produzione" e "festival di musica", attestando così la sua struttura operativa nel settore dello spettacolo. Dal punto di vista normativo, il ministero ha sottolineato l'importanza della transizione dal decreto del 2017 al nuovo decreto ministeriale n. 463/2024, evidenziando come questa evoluzione normativa possa influenzare le modalità di accesso ai finanziamenti. In conclusione, la Onlus soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto legge n. 83/2014, pertanto le erogazioni liberali ricevute per sostenere la propria attività possono beneficiare dell'Art bonus.

Fonte: [Risposta Ag. Entrate, 3 novembre 2025, n.279](#)

Bonus edilizi e conferimento d'azienda: sì al trasferimento dei crediti da ditta individuale a società di capitali

In merito alla questione del trasferimento dei crediti da bonus edilizi, derivanti dallo sconto in fattura, nel contesto della trasformazione di una ditta individuale in una società a responsabilità limitata (Srl) l'Agenzia delle entrate, in seguito a un interpello, ha chiarito che, sebbene i crediti possano essere trasferiti insieme all'azienda, non si verifica una successione universale nei diritti e doveri del soggetto conferente. Questo implica che i crediti non possono essere successivamente ceduti dalla nuova Srl. Il quesito posto dall'imprenditore riguardava la possibilità di trasferire liberamente i crediti maturati attraverso lo sconto in fattura alla nuova entità giuridica. L'imprenditore sosteneva che il conferimento dell'azienda fosse assimilabile a una trasformazione, con conseguente subentro universale nei diritti. Tuttavia, l'Agenzia ha distinto l'operazione di conferimento da quelle di trasformazione, fusione e scissione, considerandola più simile a una cessione. Di conseguenza, il conferimento non comporta una successione universale dei diritti e doveri. Inoltre, è fondamentale considerare la normativa specifica riguardante la circolazione dei crediti d'imposta, in particolare l'articolo 121 del Decreto legge n. 34/2020. Questa norma stabilisce che i crediti maturati dai fornitori sono cedibili a terzi, ma senza la facoltà di ulteriori cessioni, salvo per tre ulteriori trasferimenti a favore di soggetti qualificati come banche e intermediari finanziari. Pertanto, il trasferimento dei crediti da bonus edilizi tramite sconto in fattura è considerato una cessione e influisce sul limite delle cessioni "libere" consentite. In sintesi, sebbene i crediti possano essere conferiti all'interno della nuova Srl, tale operazione riduce il numero massimo di cessioni "libere" previste dalla normativa vigente. I crediti non potranno quindi essere ulteriormente ceduti liberamente, ma solo a soggetti qualificati. Per quanto riguarda le formalità da rispettare, l'Agenzia ha specificato che il trasferimento tramite conferimento deve seguire le stesse regole previste per le cessioni di crediti.

Fonte: [Risposta Ag. Entrate, 4 novembre 2025, n.281](#)

Pubblicazione di documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate

05/11/25 [Interpello: articolo 25-bis del d.P.R. 600 del 29 settembre 1973. Ruolo di sostituto d'imposta della stabile organizzazione italiana per le commissioni dovute dalla casa madre estera a broker e agenti operanti nel mercato assicurativo italiano \(risposta n. 286\)](#).

04/11/25 [Interpello: Tassa Etica - articolo 1, comma 466, della legge n. 266 del 2005 - soggetti in regime forfetario - articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 - applicabilità - modalità di determinazione della base imponibile \(risposta n. 285\)](#)

04/11/25 [Permuta di cosa presente contro cosa futura - plusvalenza - articolo 86, comma 2, del TUIR - non applicabilità \(risposta n. 283\)](#)

04/11/25 [Interpello: Concordato preventivo biennale \(CPB\) - decreto legislativo n. 13 del 2024 - ravvedimento speciale - art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 - soggetto con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare - termine di adesione \(risposta n. 284\)](#)

04/11/25 [Interpello: Consolidato fiscale - articoli 117 e ss. del TUIR - opzione - rinnovo tacito - criterio di attribuzione delle perdite - modifica - efficacia \(risposta n. 282\)](#)

04/11/25 [Disponibile dal 14 novembre al 15 dicembre 2025 il servizio di verifica dei codici fiscali - Servizio Anagrafico Massivo SM1.02. Il servizio è riservato a imprese bancarie e assicurative, altri operatori finanziari, gestori di utenze, gestori di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale.](#)

03/11/25 [Interpello: Concordato preventivo - art. 86, co. 5, del TUIR - cessione di beni da parte di un soggetto terzo - non applicabilità - ripartizione residuo attivo di liquidazione principi contabili internazionali - iscrizione partecipazione - dividendi - art. 89, co. 2, del TUIR \(risposta n. 280\)](#)

03/11/25 [Interpello: Fusione - riporto delle perdite fiscali - onere perizia giurata - articolo 172, comma 7 del TUIR \(come modificato da articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2024\) \(risposta n. 278\)](#)

03/11/25 [Interpello: Trattamento fiscale di un contributo in conto impianti incassato da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – articoli 54 e 54-quinquies del Tuir \(risposta n. 277\)](#)

03/11/25 [Interpello: Note di variazione IVA – Concordato preventivo convertito in liquidazione giudiziale – articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 \(risposta n. 276\)](#)

03/11/25 [Interpello: Obbligo di presentazione della dichiarazione redditi del de cuius - articolo 65 d.P.R. n. 600 del 1973 - Minore autorizzato ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario -articoli 459, 471 e 484 del codice civile \(risposta n. 275\)](#)

Aggiornamenti dall'Agenzia

31/10/25 [Codici utilizzati dagli agenti della riscossione: aggiornamento tabelle Enti Creditori/ Beneficiari, Codici Entrata](#)

NOTIZIE DAL TERRITORIO

Lombardia: Investimenti – Linea Microimprese 2025

La Regione Lombardia ha previsto la concessione di contributi destinati alle microimprese lombarde finalizzati a sostenere interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature, anche nell'ottica di favorire la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi di produzione e la riduzione dei consumi energetici. Possono partecipare le imprese che alla data di presentazione della domanda di contributo siano in possesso dei requisiti indicati dalla Regione.

La dotazione finanziaria ammonta a Euro 20.000.000,00; si tratta di una sovvenzione a fondo perduto e rientra nella disciplina del de minimis.

La presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto richiedente è consentita **a partire dalle ore 10:30 del 5 novembre 2025** sino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

Si procederà con procedura valutativa a sportello.

Fonte: [Regione Lombardia - Investimenti – Linea Microimprese 2025](#)

APPUNTAMENTI E SCADENZE

Martedì 30 settembre

- Mod. 730 - Consegnata al dipendente e trasmissione all'Agenzia delle Entrate (datori di lavori che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre)
- Enapcl: invio dichiarazione obbligatoria Iva e reddito (2024)

Venerdì 10 ottobre

- Fondo M. Negri – Contributi dirigenti versamento trimestrale
- Fondo A. Pastore – Contributi dirigenti versamento trimestrale
- Fondo M. Besusso – Contributi dirigenti versamento trimestrale
- Versamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedente

Lunedì 20 ottobre

- Previndai – Denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti

Venerdì 31 ottobre

- Mod. 770 -Trasmissione in via telematica all'Ag. Entrate da parte del sostituto d'imposta

Lunedì 10 novembre

- Comunicazione al sostituto d'imposta del risultato dell'elaborazione del modello 730/2025 integrativo da parte di Caf/professionisti abilitati
- Trasmissione, da parte di Caf/professionisti abilitati, del modello 730 all'Agenzia delle Entrate

Lunedì 17 novembre

- Inail, versamento 4° rata premio anticipato e saldo

Giovedì 20 novembre

- Enasarco - Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 3° trimestre 2025

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Rinnovi

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi - Confcommercio e Manageritalia hanno siglato in data 5.11.2025 [l'ipotesi di accordo](#) per il rinnovo del CCNL dei dirigenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi. L'intesa copre il triennio 2026-2028 e prevede, in sintesi, quanto segue: a) aumenti retributivi - previsti incrementi salariali progressivi come a seguire: 320 euro mensili dal 2026, 260 euro dal 2027 e 220 euro dal 2028. I minimi contrattuali raggiungeranno i 5.140 euro mensili dal 1° gennaio 2028. A questi si aggiunge un credito welfare di 1.500 euro annui per ciascun dirigente, destinabile al Fondo Mario Negri; b) previdenza e sostegno alle imprese - incremento delle aliquote contributive al Fondo Mario Negri e all'Associazione Antonio Pastore, con adeguamento delle coperture assicurative. Previste agevolazioni contributive per favorire l'inserimento di dirigenti nelle PMI e per i contratti a termine nell'ambito dell'invecchiamento attivo; c) nuove tutele e inclusione - conferma del programma "Un Fiocco in Azienda" a sostegno della genitorialità, nuove garanzie per i dirigenti affetti da gravi patologie oncologiche o degenerative, e l'istituzione di un Osservatorio nazionale su diversità, equità, inclusione e trasparenza retributiva. Il contratto entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed è valido fino al 31 dicembre 2028.

Colf&badanti – rinnovo del CCNL: in data 29 ottobre c.a. e' stata diffusa la notizia della firma dell'Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro domestico da parte di [Filcams](#) Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Federcolf e dalle associazioni datoriali Fidaldo e Domina. Da quanto si apprende emerge che il nuovo contratto entra in vigore a partire dall'1 novembre 2025; si prevede un significativo incremento dei minimi salariali, pari a 100 euro lordi a regime sul livello medio BS, cifra che si somma agli ulteriori 135,75 euro (recupero del costo della vita - indice Istat - avvenuto, secondo le previsioni del Ccnl, nel periodo 2021-2025). La rivalutazione annuale dei minimi retributivi passerà dall'80 al 90%. Novità anche per quanto riguarda le misure a sostegno della genitorialità ed e' previsto il diritto di fruire di permessi per l'assistenza ai familiari con gravi disabilità.

Edilizia -sono stati firmati i nuovi accordi per il settore dell'edilizia: in un accordo le Parti hanno approvato il documento tecnico per la DUE, Denuncia Unica Edile, a cui tutte le Casse Edili ed Edilcaso dovranno attenersi all'atto dell'entrata in vigore della nuova trasferta nazionale; sono state, inoltre, definite condizioni specifiche per indicare un "cantiere generico" nella denuncia e si prevede la Costituzione dell'anagrafica impiegati, di competenza CNCE. In un secondo accordo, invece, i temi principali che sono stati affrontati hanno riguardato il welfare e la contribuzione di settore. Si annota, infine, la riduzione del 15% delle aliquote regionali del contributo Ape, con decorrenza dal 1° ottobre 2025 e, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, è stata stabilita la sospensione del contributo dello 0,10% a carico dei datori di lavoro destinato al Fondo Incentivo Occupazione, mantenendo inalterate le relative prestazioni ([Accordi 8 ottobre 2025](#)).

Ccnl Cooperative Metalmeccaniche e impiantistiche - firmato l'accordo dalle parti sociali il 21 luglio 2025 (sottoscritto dalle organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, e dalle centrali cooperative Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci Produzione e Lavoro). Il contratto è valido dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2028. Previsto quanto segue: aumento economico minimo di 200 euro al termine del quadriennio al livello C3, il rafforzamento del sistema di welfare, il mantenimento della clausola di salvaguardia sull'IPCA, l'implementazione delle causali contrattuali per la proroga dei contratti a termine e l'aggiornamento di istituti contrattuali rilevanti come orari di lavoro, congedi mercato del lavoro e relazioni sindacali (cfr. [Comunicato Stampa Congiunto 22 luglio 2025](#)).

Ccnl Metalmeccanica pmi Confapi - Unionmeccanica Confapi e Fim, Fiom, Uil hanno proceduto in data 24 luglio 2025 al [rinnovo](#) della parte economica per il biennio 2025 e 2026. Per il biennio 2025-2026, si prevede un aumento dei minimi retributivi che, riferito al 5° livello, sarà pari ad € 100,00, comprensivo della rivalutazione Ipc, così ripartito: € 27,90: dall'1/06/2025 (già corrisposti); € 22,10: dall'1/09/2025; € 50,00: dall'1/06/2026.

CCNL Assosomm: il [testo definitivo del contratto](#) collettivo somministrazione lavoro, è stato siglato – il 21 luglio 2025 - unitariamente da FeLSA CISL, NIdiL CGIL, UILTemp e dalle confederazioni nazionali di CGIL, CISL, UIL, con le associazioni datoriali Assolavoro e Assosomm. In sintesi, le novità introdotte: sul piano dell'occupazione, è stata ottenuta una garanzia di continuità occupazionale, con particolare attenzione riservata a soggetti in condizioni di vulnerabilità, quali le donne in gravidanza e le categorie svantaggiate. È stato previsto un incremento superiore al 15% delle indennità di disponibilità, riconoscendo il valore della flessibilità richiesta ai lavoratori, in particolare quelli assunti con contratti a termine o in somministrazione. Introdotto anche un indennizzo economico in caso di mancato rispetto del periodo di preavviso, rafforzando le tutele in fase di cessazione del rapporto.

Il rinnovo contrattuale ha inteso rafforzare il sistema di partecipazione, prevedendo strumenti più certi e trasparenti. È stata infatti introdotta la certificazione della rappresentanza di settore, al fine di legittimare le parti negoziali e rendere più trasparente il processo di contrattazione collettiva. Sono state inoltre stabilite regole chiare per l'elezione delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), favorendo la democraticità e l'effettività della rappresentanza nei luoghi di lavoro. Istituita una nuova Commissione paritetica nazionale su salute e sicurezza, con compiti di monitoraggio, prevenzione e intervento in relazione ai rischi professionali. Questo organismo sarà essenziale per monitorare e intervenire sui rischi, garantendo che la tutela della vita e dell'integrità fisica dei lavoratori sia sempre al primo posto, in ogni azienda utilizzatrice. Sul fronte del welfare contrattuale e della bilateralità, non solo previsione di benefici accessori, ma garanzia di diritti esigibili e strutturati. È stata prevista l'introduzione di un'assicurazione sanitaria di comparto, a favore di tutti i lavoratori del settore; inoltre, è stato stabilito un incremento del 20% delle prestazioni erogate dalla bilateralità di settore, accompagnato dall'introduzione di nuove forme di tutela e di sostegno concreto alle famiglie, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita lavorativa e personale dei dipendenti.

Infine, formazione e riqualificazione professionale: si è messo in sicurezza del Fondo di solidarietà di settore, istituito presso Forma.Temp. ed è stata creata una Commissione paritetica specifica dedicata alla formazione, con il compito di pianificare percorsi formativi coerenti con le esigenze del mercato e orientati a migliorare l'occupabilità delle persone, in un contesto produttivo in continua trasformazione.

CCNL Dirigenti Credito - è stato rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 13 luglio 2015; le parti sociali hanno firmato il testo il 15 luglio 2025. Il precedente testo era scaduto il 31.12.2018; il testo del rinnovo ha scadenza al 31.12.2028. La voce stipendio viene portata da 65.328 euro a 85mila euro. La prima tranne, pari a circa 15mila euro (su base annua), verrà erogata ad agosto; la seconda, pari a 5mila euro (su base annua), verrà corrisposta a gennaio 2026. Grande attenzione è stata posta sul tema della formazione con la possibilità di beneficiare dei finanziamenti di Fondir, il Fondo paritetico per la formazione dei dirigenti. Inoltre, è stato deciso di allineare il contratto dei dirigenti a quello dei quadri e delle aree professionali ([testo coordinato](#) firmato il 14 luglio 2025), su una serie di materie inerenti alle tutele come il riconoscimento del trattamento economico anche per la gravidanza a rischio e l'aumento del 50% del periodo di comporto in caso di disabilità riconosciuta. Viene elevata a 24 mesi l'aspettativa non retribuita per malattie oncologiche o di analoga gravità (così [First-Cisl 15 luglio 2025](#)) ([Accordo 15 luglio 2025](#))

Metalmeccanici Confimi - in data 14 luglio 2025, tra Confimi Industria Meccanica e Fim -Cisl è stato sottoscritto il verbale di accordo per il Ccnl della piccola e media industria metalmeccanica; viene indicato dalla stampa specializzata che Uilm -Uil non avrebbero, al momento, ratificato l'accordo. In base all'accordo le Parti hanno concordato di aumentare i minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, i trattamenti economici delle trasferte ed i valori relativi ai compensi per la reperibilità così come di seguito indicato. L'intesa sottoscritta prevede l'applicazione dell'adeguamento a decorrere da giugno 2025: le aziende saranno pertanto tenute a corrispondere le competenze arretrate maturate a partire da tale data (così [Com. Stampa Confimi 15 luglio 2025](#)).

Metalmeccanici – Accordo 12 giugno 2025 sui minimi retributivi – Federmeccanica, Asisstal e Fim, Fiom, Uilm, sulla base di quanto stabilito dal CCNL del 5 febbraio 2021, hanno siglato il verbale di accordo che ha definito i nuovi importi dal 1° giugno 2025 ([All. 1 Comunicato ISTAT indice IPCA 12062025](#); [All. 2 Verbale di incontro 12062025](#); [All. 3 Circolare Federmeccanica 12062025](#)):

<i>Livello</i>	<i>Minimi (€)</i>
D1	1.742,03
D2	1.931,78
C1	1.973,51
C2	2.015,24
C3	2.158,26
B1	2.313,34
B2	2.481,84
B3	2.770,74
A1	2.837,12

Si rimanda ai documenti indicati sopra per gli effetti derivanti dalla variazione dei minimi tabellari.

Chimici - porta la data dello scorso 15 aprile 2025 la sigla dell'accordo di [rinnovo](#) da parte di Federchimica e Farmaindustria, da una parte, e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, dall'altra- il testo contrattuale ha decorrenza dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2028. Trattandosi di una Ipotesi di accordo, si e' in attesa di conferma (si terranno prossimamente le votazioni da parte dei lavoratori). Per quanto concerne la parte economica, le Parti hanno stabilito un aumento del TEM (Trattamento Economico Minimo) pari a 257 euro per la categoria D1, utilizzata come parametro di riferimento, e suddiviso in 5 tranches da luglio 2025 a giugno 2028. Inoltre, a decorrere dall'1/07/2027, le Parti hanno previsto la corresponsione dell'Elemento distinto della retribuzione (EDR). Si aggiunge dal 1° gennaio 2027, la contribuzione a carico azienda al Fondo di previdenza Fonchim è elevata al 2,30% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. Infine, le aziende procedono, sulla retribuzione di luglio 2025 dei lavoratori non iscritti alle OO.SS., ad eseguire una trattenuta di Euro 25 a titolo di contributo per il rinnovo del CCNL. Altri temi toccati hanno riguardato: permessi, malattia e infortunio, aspettativa, formazione,

Edilizia, rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro - L'[accordo](#) è stato firmato il 21 febbraio 2025, dall'Ance, dalle Associazioni nazionali delle Cooperative (AGCI Produzione e Lavoro, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, LEGACOOP Produzione e Servizi) e dai Sindacati nazionali edili (Fillea, Filca e Feneal) (clicca qui per la [dichiarazione a verbale](#)). Per la parte economica si rimanda all'intesa del 28 gennaio u.s. che ha previsto, per i lavoratori inquadrati al 1° livello (parametro 100), un incremento complessivo del minimo di paga base e di stipendio pari a 180 euro, di cui 80 euro a decorrere dal 1° febbraio 2025, altri 50 euro dal 1° marzo 2026 e altri 50 dal 1° marzo 2027. L'intesa sulla parte normativa, che scade il prossimo 30 giugno 2028, si annota per

quanto previsto in tema di catalogo formativo nazionale (CFN), sorveglianza sanitaria, sistema di premialità, denuncia unica edile (D.U.E.), gestione dell'F24, trasferta nazionale, lavoro straordinario, non sovrapponibilità dei cicli contrattuali, al Prevedi e alla Commissione Classificazione. Il nuovo contratto dovrà essere approvato dalle assemblee dei lavoratori entro il 20 marzo 2025.

Tessili e affini – Piccola e media industria: porta la data del 18 febbraio 2025 l'ipotesi di accordo siglata da Unionessile Confapi con Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil per il rinnovo del c.c.n.l. per gli addetti alle piccole e medie industrie del settore tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli. L'accordo decorre dal 1° aprile 2024 e scade il 31 marzo 2027. Le OO.SS. comunicheranno lo scioglimento della riserva a Unionessile entro il 26 marzo 2025. È stato previsto un aumento a decorrere dal 1° gennaio 2025 che viene corrisposto con la retribuzione di febbraio 2025. In scadenza i prossimi aumenti dal 1° gennaio 2026 e dal 1° gennaio 2027. Nello specifico, l'ipotesi di accordo prevede un aumento sui minimi di 200 euro al 4° livello, distribuito in tre tranches: 100 euro dal 1° gennaio 2025; 60 euro dal 1° gennaio 2026; 40 euro dal 1° gennaio 2027. E sempre dal 1° gennaio 2025 per il I° livello aumento dei minimi utile a portare la paga oraria sopra i 9 euro. Una tantum prevista per febbraio 2025 (spetta a tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2025; si tratta di una somma forfettaria una tantum pari a € 100, non riparametrata e riproporzionata nel part time). Altri aspetti toccati dal rinnovo hanno riguardato il periodo di prova, il lavoro straordinario; le ferie, la maternità e la previdenza integrativa (1° gennaio 2026). Infatti, dal 1° gennaio 2026 il contributo al Fondapi a carico azienda viene elevato al 2% dell'E.r.n. Parte normativa: il CCNL avrà validità di 3 anni con decorrenza dal 1.04.2024 e scadenza al 31.03.2027 ([comunicato stampa 18 febbraio 2025](#)) (v. [Apimpresa](#)) .

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali (Agidae) – si e' proceduto al [rinnovo](#) del CCNL Agidae per il triennio 2023-2025, sottoscritto il 12 marzo 2025; i punti salienti sono i seguenti: periodo di validità 2023-2025; aumento salariale complessivo pari a € 175,00 per il livello medio C2, suddiviso in due tranches di € 100,00 (febbraio 2025) e € 75,00 (ottobre 2025). Sono previsti incrementi delle seguenti indennità: Lavoro supplementare; Lavoro notturno; Lavoro notturno nei giorni festivi. Il Fondo Previfonder, istituito dal 1° febbraio 2025, viene alimentato da un contributo datoriale obbligatorio pari al 1,5% della retribuzione con facoltà per i lavoratori di contribuire con una quota

a proprio carico e/o destinare il Trattamento di fine rapporto (TFR).

CCNL Confapi e Federmanager per Dirigenti e Quadri Superiori - sottoscritto da Confapi e Federmanager, in data 25 marzo 2025, l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti e i quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi scaduto il 31 dicembre 2023. Il C.C.N.L. scade il 31 dicembre 2027 (v. [qui](#) Circolare Esplicativa Confapi e v. [qui](#) il testo del Verbale di rinnovo). In sintesi:

- **MINIMO CONTRATTUALE MENSILE:** Sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31 dicembre 2024, è apportato, con decorrenza 1° gennaio 2025, un aumento pari alla differenza tra il minimo base decorrente dal 1° gennaio 2025 (€ 5.773,79) e il minimo base in vigore al 1° gennaio 2024 (€ 5.466,10). Sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31 dicembre 2025, è apportato, con decorrenza 1° gennaio 2026, un aumento pari alla differenza tra il minimo base decorrente dal 1° gennaio 2026 (€ 6.081,48) e il minimo base in vigore al 1° gennaio 2025 (€ 5.773,79).
- Il minimo contrattuale per i dirigenti fino a 43 anni di età, neoassunti o promossi a tale qualifica nel corso di vigenza del CCNL, per il 2025 è pari a € 4.540,80 e per il 2026 a € 4.783,75.
- Il minimo contrattuale per i dirigenti disoccupati, o inoccupati da più di 6 mesi, assunti in azienda a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di cui all'Allegato n. 9 del CCNL e alle condizioni ivi previste, per il 2025 è pari a € 4.540,80 e per il 2026 a € 4.783,75 per i primi dodici mesi di rapporto di lavoro
- **UNA TANTUM:** a copertura dell'anno 2024, è stato concordato di riconoscere, con le modalità più avanti riportate, un importo una tantum in relazione alla retribuzione annua lorda percepita nel 2024, ai dirigenti in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) risultino inquadrati come tali in azienda almeno dal 1° gennaio 2024; b) abbiano fruito, da parte della stessa azienda, nel 2024 di una R.A.L. fino a 95.000,00 c) risultino in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo. L'una tantum è fissata nella misura pari a € 3.000,00 e dovrà essere erogata in due tranches di pari importo, la prima (€ 1.500,00) con la retribuzione del mese di aprile 2025 e la seconda (€ 1.500,00) con la retribuzione del mese di giugno 2025
- **PREVIDENZA COMPLEMENTARE:** con decorrenza dal 1° gennaio 2025, la contribuzio-

ne a carico dell'impresa è fissata nella misura minima del 5% della retribuzione globale londa effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 190.000,00 (centonovantamila/00) euro annui, che non può risultare inferiore a una contribuzione pari 6.000 euro anno.

- **ALTRÉ MISURE:** riguardano la trasferta, la tutela della maternità, la definizione di dirigente, il trattamento di malattia, il congedo matrimoniale, il trasferimento del dirigente, l'istituto del preavviso.

Sin qui la parte sui **Dirigenti**. Per quanto concerne i **Quadri Superiori**, con decorrenza dal 1/01/2025, il minimo contrattuale è fissato in € 3.846,15 e dal 1/01/2026 in € 4.000,00. Le Aziende procederanno all'erogazione dei relativi conguagli tra il minimo attualmente riconosciuto e il nuovo minimo decorrente dal 1° gennaio 2025, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. Disposizioni specifiche valgono per il minimo contrattuale dei Quadri Superiori disoccupati o inoccupati da più di 6 mesi. Prevista anche per loro l'erogazione dell'una tantum: l'una tantum è fissata nella misura pari a € 2.000,00 e dovrà essere erogata in due tranches di pari importo, la prima (€ 1.000,00) con la retribuzione del mese di aprile 2025 e la seconda (€ 1.000,00) con la retribuzione del mese di giugno 2025.

Scadenzario di ottobre

- Cooperative sociali – Minimi retributivi - Accordo di Rinnovo 26 gennaio 2024
- Grafica editoria Industria – Minimi retributivi - Accordo di Rinnovo 19 dicembre 2023
- Cemento – Industria – Minimi retributivi - Accordo di Rinnovo 8 maggio 2025
- Istituti socio assistenziali – Agidae – Minimi retributivi - CCNL 12 marzo 2025
- Studi professionali – Confprofessioni – Minimi retributivi - CCNL 16 febbraio 2024

Scadenzario di novembre

- Turismo (industria) – una tantum – Accordo di rinnovo 21 dicembre 2024
- Terziario Confesercenti – minimi retributivi – Accordo 28 marzo 2024
- Terziario Confcommercio – minimi retributivi - Accordo 28 marzo 2024

FORMAZIONE

NOVEMBRE 2025



LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

3

Ore 18.00
Adeguati Assetti
previsti dall'articolo
2086 codice civile

4

Ore 14.00
Aggiornamento
addetti antincendio

Ore 14.00
Mobilità
internazionale

6

Ore 09.00
orso di formazione
sulla sicurezza

7

10

11

12

13

14

17

Ore 9.00
La gestione operativa
del DURC e dei
debiti INPS/INAIL

18

Ore 18.00
Aspettando il 2027:
la previdenza del
prossimo futuro

19

20

21

24

25

26

27

28

1

2

3

4

5

FORMAZIONE

DICEMBRE 2025



LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

1

Ore 14.00
I conguagli di fine
anno

2

3

4

5

8

Ore 18.00
Tutela e prevenzione
nel settore artigiano

9

10

11

12

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

29

30

31

1

2